SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo . Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili asigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gàgliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gàgliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gàgliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Lentini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1936, n. 1647.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PETIA

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *B*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:
Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:
Esanatoglia - Gàgliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *C*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *D*.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.

Norme per la repressione della prostituzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:
« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».
L'art. 202 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:
« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».
Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:
« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 31. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

Art. 3.

Le attuali Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per il parere sulle domande per il rimborso di quote inesigibili prodotte dagli esattori, sono sciolte e saranno ricostituite con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

In sede di prima attuazione del presente decreto per le provincie amministrate dal Governo Italiano la designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del decreto, e, per il restante territorio, entro tre mesi dal passaggio delle provincie in amministrazione al Governo Italiano.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione delle somme da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, to-

nendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Art. 3.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325.

Art. 4.

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvelersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 1868;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme

sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 321 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:
« E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:
1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;
2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;
4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;
5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
6° un rappresentante del Ministero delle finanze;
7° un rappresentante del Ministero del tesoro;
8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per ciascun membro può essere nominato un supplente.
La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1ª e 2ª suindicate e sono pure nominati i supplenti.
La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:
« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posta alle dipendenze del presidente della Commissione una segreteria, alla quale saranno distaccati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, o da gli uffici periferici dipendenti, due impiegati di gruppo *A*, un archivista, ed un dattilografo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:
« Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di concerto col Ministro pel tesoro, stabilisce con suo decreto i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e della segreteria della presidenza ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il generale di divisione nella riserva Nicolò Giacchi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 464. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è costituita come segue:

Leonardo Azzarita - Umberto Calosso - Mario Ferrara - Guido Gonella - Enrico Molè - Randolfo Pacciardi - Felice Platone - Luigi Salvatorelli - Velio Spano - Pier Felice Stangoni - Quinto Tosatti - Olindo Vernocchi.

Roma, addì 16 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1943;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono validi gli atti di istruzione compiuti, ma se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o se è stato richiesto il decreto di citazione per il giudizio, al Tribunale del Corpo italiano di liberazione s'intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 4.

Gli ufficiali che, alla data del 24 settembre 1944, erano addetti al Tribunale del Corpo italiano di liberazione, passano, fino a diversa destinazione, ad eserci-

tare le funzioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente bando, fino a quando i Tribunali militari di Firenze e La Spezia non avranno ripreso il loro funzionamento, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia, Siena, Livorno, Lucca e Pisa passano, alla data indicata all'art. 1, sotto la giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 6.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 20 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli dell'8 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96 75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,10

Media dei titoli del 9 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,15

Media dei titoli del 10 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.